

COME DIFENDERSI DALLO SFASCIO APPELLANDOSI ALLE LEGGI

La legislazione vigente sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a:

a). **“funzionalità didattica” (DM 18/12/1975*)**: è prevista una metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno, perciò per sapere quanti possono “starci” al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo spazio minimo a disposizione per ogni alunno.

(Es. se lo spazio libero dagli arredi di un’aula delle elementari è di 44mq., si divide per 1,80 mq. e si ottiene la capienza massima di quella classe: $43:1,80= 24$ alunni).

Esiste presso ogni Istituzione scolastica un *documento di valutazione dei rischi*, che certifica, aula per aula, la capienza massima ed è diritto dei genitori (tramite il Consiglio d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.

b). **“sicurezza” (D.M. 26 agosto 1992** – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica)**, che prevedono non più di 26 persone per aula (compreso l’insegnante di classe, nonché l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14 si precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di deroga a tale limite (**DM 4 maggio 1998*****), ma solo adottando misure che garantiscano *un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare* (richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco)

Ad assicurare il rispetto di queste norme dunque non è il ministero dell’istruzione (come sarebbe giusto, ndr) ma il datore di lavoro, cioè il Dirigente scolastico come stabilito dalla Legge 626/94, che in mancanza di tale ottemperanza rischia una sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una forte multa, oltre che risponderne penalmente in caso di incidente.

Fin qui la legge sulla sicurezza esistente ed ancora vincolante.

Cosa è successo dopo? Che, per ottenere i tagli previsti dalla Finanziaria il Ministero sono state emanate norme che, riducendo il numero delle classi, hanno provocato l’affollamento di quelle esistenti, con conseguente superamento del limite massimo di sicurezza fissato in 26 persone per locale.

Con il nuovo Regolamento (dpr 81/2009****) non solo si sono aumentati i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura l’art.4 prevede la possibilità di derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe

Qual è il numero minimo e massimo di alunni previsto per classe per il prossimo anno scolastico 2011/2012?

scuola dell’infanzia: *le sezioni saranno costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26 (+10%=29)*

scuola primaria: non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30).

secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabile a 28, e (fino a 30 se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 e 33)

secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33)

Come resistere ed imporre il rispetto della legge.

Innanzitutto una prima importante considerazione: i decreti e le circolari sono **atti amministrativi gerarchicamente subordinati alle leggi ordinarie** (in questo caso in materia di igiene e sicurezza) che sono valide fino a che non vengano abrogate da successive leggi.

Perciò un dirigente può anche mettere in un'aula (facciamo l'esempio della primaria) **fino a 30 bambini (27+10%), ma solo se l'aula è sufficientemente capiente** (secondo le leggi sull'igiene e la funzionalità) **e se ha adottato e "certificato" un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare**

Se no, occorre segnalarlo alla Procura, come (finalmente, per il rispetto della legge e dei bambini, e per sensibilizzare i Dirigenti, si veda dichiarazione Asabo, ndr) è già avvenuto*****

Dispiace che ad andare di mezzo ci siano i Dirigenti e non il Ministero che li inguaia, ma se vogliamo che la sicurezza sia rispettata e che conseguentemente le classi siano a misura di bambino e di un minimo didattica possibile, l'unico modo è di appellarsi alle leggi che ancora esistono e ancora ci garantiscono (come anche il ricorso vinto recentemente dal Codacons contro le "classi pollaio" dimostra) e pretendere che i Dirigenti seguano le leggi dello Stato e della logica e non quelle della gerarchia e dell' "opportunità".

HANDICAP

La stessa cosa vale per il rispetto della normativa sull'handicap, che garantisce il singolo bambino certificato che i suoi compagni.

La legge da sempre prevede che in caso di alunno certificato le classi siano costituite "di norma" da un numero massimo di **20** alunni. Lo dice addirittura anche lo stesso terribile Regolamento (DPR 81/09***) di cui si parlava sopra, all'art.5.

E tuttavia, le parole "di norma" vengono spesso intese da molti Dirigenti come un'indicazione puramente generica, senza alcun valore normativo vincolante. Al contrario quelle stesse parole "di norma" hanno effettivamente **un valore vincolante** perché l'eccezione che può ammettersi è già prevista dall'articolo 4 di quello stesso DPR, che consente appunto, in caso di eccesso di iscrizioni, di aumentare «del 10 per cento» il tetto di 20 alunni, portandolo quindi a **22**.

Il vincolo è confermato anche dal successivo art. 5 riguarda i profili didattici che precisa che il minor numero di bambini nella classe in cui sia inserito un certificato è dovuto alle specifiche **"esigenze formative degli alunni disabili"**; cioè la presenza di alunni con disabilità richiede una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate

Perciò un Dirigente che vuole rimanere nella legge (oltre che nell'"umanità", ndr) non può permettere che in una classe con un bimbo certificato ci siano più di 22 alunni.

Riferimenti legislativi richiamati nel documento:

* **D.M. 18 dicembre 1975**

Per ogni persona presente in un'aula di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, deve essere garantita un'area netta (compreso gli arredi) di 1,80 mq.

I laboratori scolastici, assimilati a luoghi produttivi (e gli allievi a lavoratori) devono rispondere ai requisiti indicati dal D.Lgs 626/94 (ora sostituito ed integrato dal D.Lgs 81/2008): altezza non inf. ai 3,00 ml., cubatura non inferiore a 10 mc. per lavoratore/allievo che deve disporre di una superficie di almeno 2,00 mq.

****D.M. 26 agosto 1996**

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

5.0 Affollamento

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

aula: 26 persone/aula. **(considerati 25 studenti e 1 insegnante - ndr)**, Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività (Dirigente Scolastico).

...

5.6 Numero delle uscite

...

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti...

art.14 (Deroghe)

Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga....

Le istanze devono essere...corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.

*****DM 4 maggio 1998**

Art 5 (Domanda di deroga)

2. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi,... deve contenere:...
 - c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
 - d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera
3. Alla domanda sono allegati:
 - a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo

***** DPR 81/09**

Art. 4.

Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto

1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento

Art. 5.

Classi con alunni in situazione di disabilità

2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, **in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili**, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'ISPEZIONE

«Troppi allievi nelle aule»
E al preside arriva la denuncia

Sopralluogo dei vigili del fuoco in una scuola: gli studenti dovevano essere 25, erano di più

Aule affollate, scatta la denuncia per il dirigente scolastico. Un preside bolognese ha una denuncia alla procura della Repubblica in seguito al verbale d'ispezione dei vigili del fuoco che hanno sollevato rilievi su alcuni aspetti. Uno di questi riguarda l'affollamento delle aule: là dove per le norme di sicurezza potevano stare solo 25 alunni in realtà ce ne stavano alcuni in più. Troppi, per garantirne la sicurezza. L'interessato ha nominato un legale e per il momento non parla. Una relazione dei vigili del fuoco di un paio di anni fa segnalava in un centinaio le scuole ancora non a norma contro il rischio incendio tra Bologna e provincia.

Questo caso ha spinto il coordinamento dei dirigenti scolastici di Cgil e Cisl a richiamare i colleghi «al rigoroso rispetto delle normative» nella formulazione delle proposte di organico all'Ufficio scolastico. In altre parole, nel calcolare le classi, e quindi i docenti necessari, i due coordinatori, Alessandra Francucci e Carla Neri, invitano ad attenersi al tetto massimo di alunni previsto, da cui è «consentito derogare in misura non superiore al 10 per cento», mentre gli alunni devono essere al massimo 20 se uno di loro è certificato. Non solo: se la porta d'uscita è inferiore a un metro e 20 in classe possono starci al massimo « 24 alunni (più il docente 25)», scrivono, mentre se la porta misura proprio 1 metro e 20 deve essere «garantito un sufficiente spazio tra i banchi per consentire l'esodo degli alunni in caso di emergenza».

Il tema è complesso e delicato. «La formazione di classi troppo affollate — ricordano i dirigenti sindacalisti — non solo incide direttamente sulla qualità della didattica e preclude la possibilità di percorsi personalizzati, ma rientra tra le responsabilità del dirigente che ne risponde personalmente e penalmente in caso di sopralluogo degli organi di controllo». Proprio quello che è successo al collega, storico preside di diverse scuole in città. Il coordinamento dei dirigenti conclude assicurando che «sosterrà in tutte le sedi opportune il rispetto delle normative, diffidando l'Ufficio IX (l'ex provveditorato di Bologna, ndr) dall'operare deroghe al limite massimo degli alunni per classe». Insomma, il preside si trova nel mezzo. Con molte responsabilità (anche penali) sulle spalle. Però non può intervenire autonomamente sugli edifici, che sono di proprietà del Comune (se elementari e medie) o della Provincia (superiori). Potrebbe semmai rifiutarsi di aprire la scuola in caso di situazioni di rischio. «Ci sono vari casi in regione di ispezioni e verbali ai dirigenti — fa notare Sandra Soster, segretario della Flc-Cgil —, per questo c'è il richiamo all'osservanza rigida delle normative. L'Ufficio scolastico spinge a fare classi più numerose, ma non tutte hanno la stessa capienza e possono accogliere anche 28-30-32 alunni come è successo quest'anno. E chi ne risponde è il dirigente scolastico». Il tema è ben presente ad Asabo, l'associazione delle scuole bolognesi. **«Segneremo all'Ufficio scolastico che non si può usare solo il parametro numerico per fare le classi — dichiara Filomena Massaro della giunta Asabo —, ci sono le norme di sicurezza da rispettare in primo luogo».**

Corriere della Sera, 8 marzo 2011